

**COMUNE DI CODROIPO**

# **REGOLAMENTO**

**COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

Titolo I  
LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Codroipo, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3

Gestione del servizio

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, può essere effettuata dal Comune in economia diretta.

Il Comune, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

## Art. 5

### Classificazione del Comune

In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993, penultimo precedente al 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I. S.T.A.T. risulta costituita da n. 14.272 abitanti, questo Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nella classe: IV.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

## Art. 5 BIS

### (Categorie delle località)

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Codroipo viene suddiviso in due categorie: speciale e normale.

CATEGORIA SPECIALE : il territorio comprende le località individuate nell'allegato sub. A al presente regolamento.

CATEGORIA NORMALE : il resto del territorio comunale.

Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe possono essere maggiorate nella misura fino ad un massimo del 150 % della tariffa normale. Vengono calcolati all'interno della categoria speciale tutti i mezzi pubblicitari situati dal ciglio della strada fino a 10 metri dallo stesso verso l'esterno (sia sul lato destro che sul lato sinistro).

La maggiorazione viene deliberata dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe di cui all'art. 6 " Tariffe".

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35% (trentacinque per cento) di quella del "centro abitato" delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 28 febbraio 1995, esecutiva a termini di legge.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

## Art. 6

### Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione giuntale è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

## Capo II

### IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

## Art. 7

### Criteri generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Codroipo in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari realizzato in attuazione delle norme e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e dal presente regolamento.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in due parti:

- la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna;
- la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 9.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.

Se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal Concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano stati adottati alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## Art. 8

### La pubblicità esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali in uso, a qualsiasi titolo, al Comune l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 507/1993.

## Art. 9

### Gli impianti per le pubbliche affissioni

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti adibiti alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, pari mq. 688, è ripartita come segue:

- a) mq. 32 è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale o, se il servizio è in concessione, dal Concessionario;

- b) mq. 433 è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o, se il servizio è in concessione, dal Concessionario;
- c) mq. 233 è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) standardi porta manifesti;
- b) posters per l'affissione di manifesti;
- c) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione;
- d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- e) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti;
- f) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabiliti dal presente regolamento e comunque ammessi dall'Amministrazione Comunale.

Tutti gli impianti hanno dimensioni pari o multiple di cm. 70X100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Codroipo - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero dell'impianto.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta, in generale alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 2;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 3;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70X100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi di cui al secondo comma, può essere rideterminata ogni due anni con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

### Capo III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- DISCIPLINA

#### Art. 10 Presupposto dell'imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle

assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## Art. 11

### Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso,

E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il Comune o il concessionario, qualora il servizio sia in concessione, notifica avviso di accertamento, di rettifica e di invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## Art. 12

### Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

### Art. 13

#### Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

### Art. 14

#### Dichiarazione d'imposta

Il soggetto passivo di cui all'art.11 del presente regolamento, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 18 19 e 20 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### Art. 15

#### Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze; al Concessionario del Comune qualora il servizio sia in concessione.

L'importo dovuto è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere composta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'imposta annuale sia superiore a € 1.549,371 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo quanto previsto dall'art. 10 del "Regolamento delle entrate tributarie e assimilabili" in vigore.

I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Il contribuente può chiedere il rimborso per somme versate e non dovute secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Regolamento delle entrate tributarie e assimilabili" in vigore.

#### Art. 16

##### Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### Art. 17

##### Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune entro due mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

### Capo III

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

#### Art.18

##### Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di €. 10,329.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di cui al comma 1 per metro quadrato, con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra i mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per quelle superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.

#### Art. 18 bis

##### Collocazione, ubicazione – distanze

..... OMISSIS ..... articolo abrogato con delibera C.C. n. 110. del 18/12/2007



## Art.19

### Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di autobus, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di €. 10,329 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.18 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- |  |           |
|--|-----------|
| a. autoveicoli con portata superiore a kg. 3.000                           | €. 74,370 |
| b. motoveicoli con portata superiore a kg. 3.000                           | €. 49,580 |
| c. motoveicoli e autoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | €. 24,790 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al terzo comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## Art. 20

### Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di €. 41,317.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella annuale.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa,, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente al numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di €. 2,582.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo, si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

## Art. 21

### Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di €. 10,329.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di €. 61,975.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a €. 30,987.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione, per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, o della quantità di materiale distribuito, un'imposta in base alla tariffa di €. 2,582.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di €. 7,747.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel alla fonte di emissione.

Sulle strade e sui veicoli la pubblicità effettuata in qualsiasi forma è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste dal nuovo Codice della Strada (art. 23 D.L. 30.04.1992, n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992, n. 495).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 nel territorio del Comune di Codroipo è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di oggetti o manifestini.

## Art. 22

### Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

## Art. 23

### Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art 13 del D. Lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## Capo IV

### Art. 24

#### Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono distinti per tipologia in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e determinati dalla Giunta Comunale; la superficie destinata alle pubbliche affissioni ammonta a mq. 433,00 di natura commerciale e mq. 32,00 di natura istituzionale, superficie superiore rispetto a quella minima prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993.

Il Comune consente altresì l'effettuazione di affissioni dirette mediante impianti "poster" di mt. 6,00 x mt. 3,00 in relazione al disposto del 3° comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93, nella misura complessiva di mq. 198. Ulteriori mq. 35 sono destinati agli impianti atti a contenere esclusivamente gli annunci funebri. Detti spazi sono attribuiti a soggetti privati, previa autorizzazione del Sindaco, che sono anche tenuti a provvedere a propria cura e spese all'installazione e manutenzione degli impianti. L'ubicazione degli impianti destinati alle affissioni

dirette verrà stabilita dal competente ufficio comunale previo parere della Commissione Urbanistica dopo la presentazione da parte dei privati di un apposito piano. In tal caso l'imposta, se dovuta, è determinata secondo le disposizioni sancite dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 25

##### Criteria e modalità per l'espletamento del servizio.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a giorni 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro giorni 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro giorni 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### Capo V

##### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

#### Art. 26

##### Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è di €. 1,136 per i primi 10 giorni e di €. 0,341 per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 27

##### Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall' art. 15 del presente regolamento.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### Art. 28

##### Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d. per gli annunci mortuari.

#### Art. 29

##### Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### Art. 30

##### Affissioni d'urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,823 per ogni commissione.

### Titolo II

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Capo I

#### Contenzioso

#### Art. 31

##### Contenzioso

Le controversie relative alla applicazione dell'imposta sono gestite secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Regolamento delle entrate tributarie e assimilabili" in vigore.

#### Art. 32

..... OMISSIS .....

Articolo abrogato con delibera C.C. n. ...8..... del .....15/02/2008.....

#### Capo II

##### SANZIONI

#### Art. 33

##### Sanzioni tributarie

Le sanzioni tributarie verranno applicate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, D. Lgs. 18/12/1997 n. 472, D. Lgs. 18/12/1997 n. 473 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 34

##### Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 del "Regolamento delle entrate tributarie e assimilabili" in vigore.

#### Art. 35

##### Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni prima e seconda del capo I della L. 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 103,291 a €. 1.032,914 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento degli impianti pubblicitari.

Capo III  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1996.

*Allegato sub "A"*

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Codroipo viene così suddiviso:

CATEGORIA SPECIALE : appartengono ad esse le località di seguito indicate:

Arterie di principale importanza :

Tutta la Strada Statale n. 13 ricadente nel Territorio Comunale suddivisa nelle seguenti Vie:

VIA CAVALCAVIA

VIA PONTE DELIZIA

VIA PORDENONE

VIA UDINE (dall'innesto con Via Cavalcavia verso Udine fino al limite del territorio comunale)

VIALE VENEZIA

Tutta la Strada Statale n. 252 (Napoleonica) ricadente nel Territorio Comunale (dalla rotatoria di Zompicchia fino al KM 2 + 800 mt.)

CATEGORIA NORMALE : appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio.



